

Ns. Rif.: 26/20/VD

Milano, 24 gennaio 2020

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "CRISI D'IMPRESA E CR"
Verbale riunione del 18 dicembre 2019

Si trasmette al Gruppo di lavoro in oggetto il verbale della riunione del 18 dicembre 2019. Si prega di inviare eventuali commenti/osservazioni **entro venerdì 31 gennaio p.v.**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

BANCA FARMAFACTORING	Lorenza PRATI Piercarlo RESTELLI Massimiliano BELINGHERI (*)
BANCA IFIS	Francesca TREVISANATO
EMIL-RO FACTOR	Vittorio GIUSTINIANI (**)
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA (***)
FACTORIT	Antonio RICCHETTI (****)
GUBER BANCA	Giuseppe ROMANO
IFITALIA	Laura MANTERI Alberto SANTAMBROGIO
INTESA SANPAOLO	Sandra MALANCA
MBFACTA	Giulia CARRETTA
SG FACTORING	Caterina BENTIVOGLIO
UBI FACTOR	Maurizio GARBIN Rossana RONGO

(*) Presidente della Commissione Legale

(**) Coordinatore della Commissione Legale

(***) Presidente della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

(****) Coordinatore della Commissione Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi

Verbale riunione del Gruppo di lavoro

Crisi d'impresa e CR

Data e luogo

18 dicembre 2019, h. 12.00 in teleconferenza

Ordine del giorno

1. Insediamento e obiettivi
2. Nomina del Coordinatore
3. Discussione art. 14 Nuovo Codice della Crisi d'impresa
4. Varie ed eventuali

Coordinatore

Antonio Ricchetti (nominato nella presente riunione)

Presenti

Cfr. Foglio presenze allegato

Verbale

1. Insediamento e obiettivi del Gdl

L'art. 14 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), comma 4, pone in capo a banche e intermediari l'onere di comunicare anche agli organi di controllo societari del cliente, se esistenti, variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Si pone l'interrogativo della applicabilità di tali disposizioni ai debitori ceduti, in particolare alla luce delle disposizioni di Centrale dei Rischi che, per convenzione segnaletica, possono fare emergere degli sconfini in caso di ritardato pagamento dei debiti commerciali. Il presente Gdl è chiamato ad approfondire i profili giuridici della norma in questione e verificare le possibili connessioni con la segnalazione delle esposizioni verso cedenti e debitori ceduti nella prospettiva della Centrale Rischi.

2. Nomina del Coordinatore

Antonio Ricchetti è nominato all'unanimità Coordinatore del Gdl.

3. Discussione art. 14 Nuovo Codice della Crisi d'impresa

Il Gdl esamina l'articolo in questione, rilevando i seguenti profili di attenzione.

Art. 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

[...]

4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Il disposto in argomento rientra tra le previsioni che entreranno in vigore il prossimo 14 agosto.

Dal punto di vista soggettivo, i destinatari sono banche ed intermediari finanziari ex art. 106. Le società di factoring sono pertanto incluse nell'ambito di applicazione.

Il riferimento soggettivo è al "cliente". Può intendersi come tale il cedente ovvero il debitore ceduto contrattualizzato. Il caso dei garanti non è espressamente citato e può meritare ulteriore approfondimento.

Appare chiaro che nei confronti dei cedenti si è chiamati a rendere una informativa agli organi di controllo degli stessi. In particolare, avuto riguardo alla distinzione tra factor che comunicano e factor che non comunicano l'affidamento ai cedenti, si evidenzia che mentre il dettato normativo è chiaro per gli adempimenti che la prima categoria sarà chiamata a porre in essere, per i secondi, invece, diventa più delicato l'oggetto della comunicazione. Su questi aspetti potranno svolgersi ulteriori approfondimenti in termini di contenuto e tempistiche della comunicazione.

Si ricorda che il debitore ceduto (ad eccezione dei casi in cui esso viene "contrattualizzato") non può considerarsi cliente, nemmeno occasionale, della società di factoring. Tale concetto è peraltro stato ripreso dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina antiriciclaggio (Cfr. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: *"Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. [...]"*).

Dal punto di vista concettuale quindi i debitori ceduti non rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo della norma in esame.

Dal punto di vista oggettivo, l'onere introdotto è relativo alla "comunicazione agli organi di controllo del cliente di variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente". Nei confronti del debitore ceduto:

- ad essi non è comunicata alcuna forma di affidamento, né è comunicato il plafond, e pertanto non ne vengono, per ovvia conseguenza, comunicate le variazioni;
- non vi è alcun contratto, né contatto diretto se non in occasione del pagamento;
- il factor non è a conoscenza dell'esistenza e nel caso della composizione e dei contatti degli organi di controllo del debitore.

Non sembrano pertanto esservi i presupposti giuridici per l'estensione dell'onere di cui all'art. 14, comma 4 del Codice della Crisi d'impresa ai debitori ceduti.

Tuttavia, dal punto di vista dell'impatto potenziale, si richiama quanto disposto dalla Banca d'Italia in merito alla segnalazione in CR delle operazioni di factoring (cfr. Nota tecnica del 20/05/2013):

"[...] Al riguardo si precisa che, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 139/1991, gli intermediari, ove non ricorrano i presupposti per l'appostazione a sofferenza, devono evidenziare nella categoria di censimento

“rischi a revoca”, a nome del debitore ceduto, i crediti scaduti e non pagati (c.d. insoluti) derivanti da operazioni di smobilizzo di crediti commerciali precedentemente segnalati in sezione informativa. In tali casi, salvo eventuali diverse determinazioni intervenute tra l’intermediario e il debitore ceduto (ad esempio una rinegoziazione del credito), gli importi segnalati nell’accordato e nell’accordato operativo dovranno essere posti pari a zero [...]”.

Da tale impostazione segnaletica, peraltro fortemente criticata dall’Associazione, emerge l’obbligo di segnalare i debitori ceduti che passano per cassa fra i rischi a revoca con evidenza di uno sconfinamento. Per tali soggetti pertanto si configura, per convenzione segnaletica, una informazione fortemente negativa resa al sistema per i crediti rimasti impagati a seguito di un pagamento sotto garanzia ovvero, nel caso degli acquisti a titolo definitivo, della scadenza del credito ceduto. Secondo l’attuale rappresentazione di Centrale dei Rischi, peraltro, tale informazione non è separabile ma resta sommersa nell’aggregato “rischi a revoca”, rendendo così impossibile per il lettore della CR distinguere uno sconfinamento effettivo da questo tipo di sconfinamento che si può definire “apparente” e derivante da mera prassi segnaletica. L’impatto pratico per il debitore ceduto della segnalazione in CR per cassa secondo tale impostazione è pertanto non dissimile dall’impatto di una variazione negativa degli affidamenti. Tale problematica non pare potersi configurare per i debitori indicati nella sezione informativa.

In questa prospettiva, ci si interroga sulla possibilità che la segnalazione in Centrale dei Rischi di uno sconfinamento possa essere effettivamente considerata analoga ad una “comunicazione di revoca degli affidamenti” nei confronti del debitore ceduto. Dal punto di vista giuridico, per il debitore ceduto:

- i) lo sconfinamento apparente evidenziato in CR non può essere assimilato a “variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti” come richiesto dalla disciplina in esame. Queste ultime sono infatti conseguenza di una decisione attiva da parte dell’intermediario di intervenire su una condizione contrattuale accordata ad una controparte. La segnalazione in CR dello sconfinamento è invece conseguenza di un fatto tecnico (l’impagato) in cui l’intermediario è soggetto passivo in quanto tenuto alla conformità rispetto ai principi segnaletici e non presuppone un intervento su condizioni contrattuali accordate al debitore (che comunque non esistono);
- ii) la segnalazione in CR, pur evidenziando a sistema una situazione di sconfinamento apparente, non può considerarsi analogo ad una “comunicazione al cliente” come richiesto dalla disciplina in esame, essendo un mero fatto segnaletico finalizzato alla centralizzazione dei rischi imposta dalla normativa di settore;
- iii) il debitore ceduto come già sottolineato non può essere considerato “cliente” della società di factoring non essendovi con esso un rapporto contrattuale (fatto salvo il caso di contrattualizzazione).

Ciò premesso, emerge tuttavia preoccupazione circa potenziali profili di responsabilità a cui la società di factoring potrebbe risultare esposta in presenza di una siffatta segnalazione a sistema di sconfinamento (sebbene come detto solo “apparente”) nei confronti del debitore ceduto, le cui conseguenze possono essere significativamente negative, qualora non effettuasse la suddetta comunicazione agli organi di controllo dello stesso.

In tale situazione, pur ribadendo la convinzione circa l’inapplicabilità della norma al debitore ceduto, il Gdl esprime preoccupazione riguardo alla possibilità che il factor possa risultare esposto a potenziali rischi legali e reputazionali ove gli organi di controllo societari dei debitori ceduti lamentassero la mancata notifica, ai sensi del predetto decreto, della segnalazione negativa inviata al sistema.

Quanto esposto ovviamente, amplifica la problematica nel caso di debitori non notificati, la cui segnalazione in Centrale rischi, anche solo nella sezione informativa, espone il factor a rischi di potenziali contestazioni e di problemi relazionali con i clienti.

Sarà predisposta una nota di approfondimento sulla base di quanto discusso nella riunione odierna.

Poiché tale situazione è generata dalla convenzione segnaletica imposta dalla Banca d'Italia, si ritiene necessario in primo luogo informare la stessa della questione e valutare eventuali opportune soluzioni tecniche o interpretative.

Si ritiene altresì opportuno individuare ulteriori interlocutori istituzionali per confermare la posizione qui espressa secondo cui le esposizioni verso debitori ceduti non rientrano nell'ambito applicativo del comma 4 dell'art. 14 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nemmeno nel caso della segnalazione in CR di uno sconfinò "apparente" in applicazione delle disposizioni segnaletiche emanate dalla Banca d'Italia.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta viene tolta alle 13.10.

Follow up

- Predisporre nota di approfondimento sulla non applicabilità dell'art. 14 comma 4 al debitore ceduto
- Avviare contatti con Banca d'Italia sulla questione

Allegati

1. Foglio presenze

RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO "CRISI D'IMPRESA E CR" in teleconferenza

18 dicembre 2019, ore 12.00

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che vi sono stati messi a disposizione precedentemente al momento delle nomine e comunque in occasione della riunione. Ogni partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazioni, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le sue stesse indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Con la firma del "foglio presenze" e la partecipazione alla riunione si esprime l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

PRESENZE

Membri:		
	BANCA FARMAFACTORING	Lorenza PRATI <i>presente</i>
		Piercarlo RESTELLI <i>presente</i>
		Carlotta RONCHI
		Valentina ZACCARI
	BANCA IFIS	Francesca TREVISANATO <i>presente</i>
	EMIL-RO FACTOR	Vittorio GIUSTINIANI <i>presente</i>
	FACTORIT	Antonio RICCHETTI <i>presente</i>
	GUBER BANCA	Giuseppe ROMANO <i>presente</i>
	IFITALIA	Laura MANTERI <i>presente</i>
		Alberto SANTAMBROGIO
	INTESA SANPAOLO	Sandra MALANCA <i>presente</i>
	MBFACTA	Giulia CARRETTA <i>presente</i>



SG FACTORING

UBI FACTOR

Caterina BENTIVOGLIO

Maurizio GARBIN

~~Rossana RONGO~~
ACQUASANTA BATTAGLIA
NICCOLO' GACCINI

presente

presente

presente
presente

ASSIFACT

Nicoletta BURINI

Valeria FUMAROLA

Diego TAVECCHIA

Diego

